MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 13

Integrazione delle anagrafi degli studenti

Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 12 settembre 2013, non più in vigore dal 12 novembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
Capo	II — Disposizioni per le scuole
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca/art-13-integrazione-delle-anagrafi-degli-studenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it